

Sommari / Abstracts

C.R.M. REDAELLI, La legale rappresentanza in diritto canonico: definizione, poteri e responsabilità e similitudini e differenze con altre figure giuridiche, pp. 9-25

La legale rappresentanza indica lo strumento attraverso cui una persona giuridica agisce all'esterno e si rapporta con i terzi. L'articolo intende precisarne anzitutto la definizione, sottolineando la sua funzione di attuazione della volontà della persona giuridica, che non è determinata dal legale rappresentante, ma dagli appositi organi decisorii. Anche nel caso in cui chi determina la volontà della persona giuridica fosse la stessa persona che la attua – come avviene per il parroco in riferimento alla persona giuridica della parrocchia –, ci si troverebbe comunque di fronte a due ruoli distinti, anche se svolti dallo stesso soggetto. Alla luce di tale fondamentale considerazione, occorre bene interpretare i passi del Codice dove si parla di “rappresentanza” e la diversa terminologia utilizzata (in particolare: *repraesentare*, *personam gerere*, *regere*), tenendo conto dei molti e ampi significati che può assumere. Il contributo, poi, dopo aver elencato i legali rappresentanti determinati dal Codice, si sofferma nel distinguere la funzione di legale rappresentanza da quella di amministrazione, che, come ancora nel caso del parroco, possono essere sovrapposte nella stessa persona fisica. Accenna inoltre alla distinzione tra la legale rappresentanza e altre rappresentanze o attuazioni della volontà della persona giuridica e sempre tra legale rappresentanza e gli istituti giuridici della procura e del mandato. Viene affrontato anche il tema della responsabilità del legale rappresentante e si esaminano infine tre questioni circa la supplenza, la condivisione e la delega della legale rappresentanza.

.....

Legal representation indicates the instrument by which a juridic person acts externally and relates to third parties. The article intends first of all to clarify its definition, emphasising its function as the implementation of the will of the juridic person, which is not determined by the legal representative, but by the appropriate decision-making bodies. Even if the person who determines the will of the juridic person were the same person who implements it - as is the case with the parish priest with respect to the juridic person of the parish -, one would still be faced with two distinct roles, even if performed by the same person. In light of this fundamental consideration, it is necessary to interpret the passages of the Code where “representation” is mentioned and the different terminology used (in particular: repraesentare, personam gerere,

regere), taking into account the many and wide-ranging meanings it can take on. The contribution, then, after listing the legal representatives determined by the Code, dwells on distinguishing the function of legal representation from that of administration, which, as again in the case of the parish priest, may be superimposed in the same natural person. It then also mentions the distinction between legal representation and other representations or implementations of the will of the juridic person, and again between legal representation and the legal institutions of power of attorney and mandate. The issue of the legal representative's liability is also addressed, and finally three issues are examined concerning the deputising, sharing and delegation of legal representation.

E. MASSIGNANI, La legale rappresentanza degli enti ecclesiastici in Italia, pp. 26-47

L'articolo si propone di studiare come in Italia si configuri l'istituto della legale rappresentanza degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, riconducibili alla Chiesa cattolica. Dopo aver richiamato la normativa di riferimento, si prende in esame la procedura relativa alla nomina del legale rappresentante degli enti ecclesiastici e la sua conoscibilità, il rapporto tra legale rappresentanza e procura, il Registro dei titolari effettivi e il Ramo del Terzo Settore.

.....

The purpose of this article is to study how the institution of legal representation of civilly recognised ecclesiastical bodies, traceable to the Catholic Church, is configured in Italy. After recalling the pertinent legislation, it examines the procedure for the appointment of the legal representative of ecclesiastical bodies and its cognizability, the relationship between legal representation and power of attorney, the Register of Legal Holders and the Third Sector Branch.

G.P. MONTINI, Il consiglio parrocchiale per gli affari economici legale rappresentante della parrocchia. Un indulto per la Germania, pp. 48-59

Il breve articolo si propone di informare dell'indulto concesso nel 1983 alla Germania di derogare al can. 532 e consentire che la legale rappresentanza della parrocchia sia non già in capo al parroco, ma al consiglio parrocchiale per gli affari economici. L'articolo attraverso la pubblicazione del testo (finora inedito) della richiesta dell'indulto cerca di scoprirne le ragioni, tra le quali appare con una certa forza la promozione dei laici. Si riflette anche sulla forza espansiva dell'indulto.

.....

The purpose of this short article is to make known the indult granted in 1983 to Germany in derogation from can. 532, which allows the legal representation of the parish to be held not by the parish priest, but by the parish council for economic affairs. Through the publication of the (hitherto unpublished) text of the request for the indult, the article attempts to uncover the reasons for this, among which the promotion of the laity appears with some force. It also reflects on the expansive force of the indult.

M.M. PORCELLUZZI, La tutela della riservatezza tra Concordato, Regolamento europeo e normativa canonica, pp. 60-84

La relazione, tenuta al Corso di Assisi nell'agosto 2019, elenca e sintetizza le diverse fonti normative canoniche e civili relative al diritto alla riservatezza e fornisce alcune indicazioni pratiche anche alla luce dei documenti pubblicati dalla Conferenza episcopale italiana. Viene innanzitutto dimostrato che il diritto alla riservatezza è proprio dell'ordinamento canonico e non è stato mutuato da quello secolare. Viene quindi analizzato l'ambito di applicazione delle fonti del diritto sia civile sia canonico che regolano il trattamento dei dati, proponendo un raccordo tra le diverse norme. A questa parte generale segue una parte speciale in cui viene innanzitutto sintetizzato il contenuto del Decreto generale della CEI in materia (25 maggio 2018). Vengono quindi fornite indicazioni circa alcuni trattamenti di dati tipici per diocesi e parrocchie alla luce dei documenti pubblicati dall'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza episcopale.

.....

The paper, delivered at the Assisi Course in August 2019, lists and summarises the various canonical and civil normative sources relating to the right to confidentiality and provides some practical guidance also in light of the documents published by the Italian Bishops' Conference. First of all, it is shown that the right to confidentiality is proper to the canonical order and has not been borrowed from the secular one. The scope of the sources of both civil and canon law that regulate data processing is then analysed, proposing a connection between the different norms. This general part is followed by a special part in which the content of the CEI General Decree on the subject (25 May 2018) is first summarised. Guidance is then provided on some typical data processing for dioceses and parishes in the light of documents published by the Legal Office of the Bishops' Conference.

G. GHIRLANDA, Dimensione morale del delitto e funzione redentiva della pena, pp. 85-119

L'articolo inserisce la questione del diritto penale canonico all'interno di un'ampia cornice antropologica e teologica, che distingue la trattazione penale canonica. Peculiari risultano in quest'ottica la relazione tra morale e diritto, speculare alla connessione tra peccato e delitto, nonché il primato

della conversione del reo e il coinvolgimento della carità, quale principio che interagisce con la giustizia.

.....

The article places the issue of canonical criminal law within a broad anthropological and theological framework, which distinguishes canonical penal treatment. Peculiar in this perspective are the relationship between morality and law, mirroring the connection between sin and crime, as well as the primacy of the conversion of the offender and the involvement of charity as a principle interacting with justice.
